



Roma, 21 marzo 2012

Circolare n° 21

A tutte le Società


e, p.c. Agli Organi Territoriali
Al Consiglio Federale

LORO SEDI

Oggetto: Modello EAS e variazione dei dati già comunicati.

In allegato inviamo l'informativa fiscale come da oggetto.

Cordiali saluti.



Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni



SETTORE

ADEMPIMENTI

**IL MOD. EAS E LE VARIAZIONI
DEI DATI GIÀ COMUNICATI**

RIFERIMENTI

- Art. 30, DL n. 185/2008
- Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E

IN SINTESI

Entro il 2.4.2012 gli enti non commerciali devono comunicare le variazioni intervenute nei dati precedentemente comunicati con il mod. EAS.

La comunicazione non è comunque richiesta, oltre che al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il "Rappresentante legale" e i "Dati relativi all'ente", già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante il mod. AA5/6 ovvero il mod. AA7/10.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDE OPERATIVE fisco

Come noto, gli enti non commerciali, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre a possedere i requisiti richiesti dalla normativa tributaria sono tenuti, ai sensi dell'art. 30, DL n. 185/2008, alla **presentazione del mod. EAS**.

Tale obbligo interessa tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle predette disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi, *"compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi ..."*.

Alcuni enti sono esclusi dall'adempimento in esame (ad esempio, associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, ONLUS, coop sociali ex Legge n. 381/91, ecc.).

Come evidenziato nelle istruzioni alla compilazione del modello, in caso di **variazione dei dati precedentemente comunicati** lo stesso deve essere **ripresentato "entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata tale variazione"**. La ripresentazione non è comunque necessaria in presenza di alcune specifiche ipotesi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS

ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE

Per gli **enti di nuova costituzione** il mod. EAS va presentato **entro 60 giorni** dalla stessa.

ENTI GIÀ COSTITUITI

Per gli enti già costituiti ad una specifica data, secondo quanto disposto dal DL n. 185/2008, il mod. EAS doveva / deve essere presentato:

- ⇒ per gli enti già costituiti al 29.11.2008, entro il 31.12.2009;
- ⇒ per gli enti costituiti dal 30.11.2008:
 - entro il 31.12.2009 se i 60 giorni dalla costituzione scadevano prima del 31.12.2009;
 - entro 60 giorni dalla costituzione se tale termine scade / scadeva dal 31.12.2009.

Si rammenta che per gli enti già costituiti al 29.11.2008 ovvero per quelli costituiti successivamente per i quali i 60 giorni dalla costituzione scadevano prima del termine previsto per la presentazione del modello, il termine di presentazione, originariamente fissato al 30.10.2009 è stato prorogato una prima volta al 15.12.2009 dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29.10.2009 e infine al 31.12.2009 dal Comunicato stampa 16.12.2009.

Il DL n. 225/2010 ha disposto la **proroga al 31.3.2011** del termine di presentazione del "primo" mod. EAS che doveva essere effettuata entro tale data per gli **enti**:

- **già costituiti al 29.11.2008**;
- **costituiti dal 30.11.2008** se i 60 giorni dalla data di costituzione scadevano prima del 31.3.2011. Tale nuovo termine interessava gli enti costituiti **fino al 30.1.2011**.

Per gli enti per i quali il termine di 60 giorni dalla data di costituzione scade(va) il 31.3.2011 o successivamente la presentazione del modello doveva / deve essere effettuata entro **60 giorni dalla data di costituzione**.

VARIAZIONE DEI DATI GIÀ COMUNICATI

Il mod. EAS, approvato dall'Agenzia Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, richiede l'indicazione, nei diversi riquadri di cui è composto, dei **dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale**, nonché delle **dichiarazioni rese da quest'ultimo**.

Per alcuni soggetti (associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, se tenute all'obbligo in esame, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, associazioni

combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della difesa, ecc.) sono previste **modalità semplificate** di compilazione, essendo richieste soltanto le informazioni evidenziate nei seguenti punti del modello:

| | |
|----------|---|
| punto 4 | esistenza di articolazioni territoriali / funzionali |
| punto 5 | dichiarazione che l'ente è un'articolazione territoriale / funzionale di altri enti |
| punto 6 | affiliazione a federazioni o gruppo |
| punto 25 | settore in cui l'ente opera prevalentemente |
| punto 26 | attività specificamente svolte |

Le associazioni / società sportive devono altresì compilare il **punto 20** (indicazione se l'ente riceve o meno proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e le associazioni aventi personalità giuridica devono barrare la casella presente nel **punto 3**.

Come accennato, nelle istruzioni alla compilazione del mod. EAS è precisato che:

"il ... modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati..."

Pertanto, qualora i **dati già comunicati** dall'ente siano **variati**, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo modello:

→ **entro il 31.3 dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione;

→ **completo di tutti i dati richiesti**, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Di conseguenza, **entro il prossimo 2.4.2012** (il 31.3 cade di sabato), va presentato un nuovo mod. EAS per **comunicare le variazioni intervenute nel 2011** di dati già precedentemente comunicati.



Il modello va **nuovamente presentato** anche per comunicare la **perdita dei requisiti** previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso la presentazione va effettuata entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione denominata *"Perdita dei requisiti"*.

IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

La **presentazione di un nuovo mod. EAS non è obbligatoria**, come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello, se nella sezione *"Dichiarazioni del rappresentante legale"* (punti da 1 a 38) si è verificata esclusivamente una **variazione dei dati** indicati nei seguenti punti:

| | |
|-----------------|---|
| punto 20 | importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità |
| punto 21 | importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi |
| punto 23 | ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente |
| punto 24 | numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso |
| punto 30 | importi delle erogazioni liberali ricevute |
| punto 31 | importi dei contributi pubblici ricevuti |
| punto 33 | numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi |


Inoltre, al fine di *"evitare inutili duplicazioni dei medesimi dati e notizie"* già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.12.2010, n. 125/E, ha individuato, quali **ulteriori ipotesi di esonero** dalla presentazione di un **nuovo mod. EAS**, le variazioni intervenute nelle sezioni:

→ **"Dati relativi all'ente"**, ossia le variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale;

→ **"Rappresentante legale"**, ossia le variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente;

considerato che le stesse sono **già state comunicate** all'Agenzia **tramite il mod. AA5/6** (se il soggetto non è titolare di partita IVA) **o il mod. AA7/10** (se il soggetto è titolare di partita IVA) con

la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli.



Esempio 1 L’associazione “Insieme”, costituita nel 2008, ha presentato entro il 31.12.2009 il “primo” mod. EAS indicando quale legale rappresentante il sig. Pietro Pietra. Il 19.7.2011 è stato nominato, quale nuovo legale rappresentante, il sig. Sandro Sandri e per tale variazione è stato presentato il mod. AA7/10. Poiché nel 2011 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, non va presentato un nuovo mod. EAS, in quanto la modifica del legale rappresentante è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Esempio 2 L’associazione “La betulla”, costituita l’1.7.2011 ed avente sede a Torino, via del Po n. 28, ha presentato il “primo” mod. EAS il 22.8.2011. A dicembre 2011 la sede legale è stata trasferita in via dell’Industria n. 187 e per tale variazione è stato presentato il mod. AA5/6. Poiché nel 2011 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, non va presentato un nuovo mod. EAS, in quanto la modifica della sede legale è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Esempio 3 L’associazione sportiva dilettantistica “Tutto calcio”, costituita il 2.1.2011, riconosciuta dal CONI, ha presentato il “primo” mod. EAS entro il 31.3.2011, compilando lo stesso avvalendosi della modalità semplificata. In particolare, al punto 24 ha indicato il numero degli associati pari a 120. Alla chiusura dell’esercizio (2011) il numero degli associati risulta pari a 148. Poiché nel 2011 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, non va presentato un nuovo mod. EAS, in quanto la variazione in esame in esame non richiede tale adempimento.

Esempio 4 L’associazione “Note in libertà”, costituita nel 2005 ha presentato il “primo” mod. EAS entro il 31.3.2011 compilando tutti i punti dello stesso (l’ente non ha potuto avvalersi della modalità semplificata) e comunicando al punto 19 di utilizzare, per l’esercizio dell’attività, i locali in comodato. Per l’utilizzo dei locali è stato stipulato un contratto di locazione con decorrenza dall’1.6.2011. In relazione a tale variazione l’associazione deve presentare un nuovo mod. EAS entro il 2.4.2012 riportando anche i dati, precedentemente già comunicati, non variati.

Esempio 5 Con riferimento all’esempio n. 4 si ipotizzi che la decorrenza del contratto di locazione sia l’1.1.2012. In relazione a tale variazione, essendo la stessa intervenuta nel 2012, entro il 2.4.2012 non va presentato un nuovo mod. EAS. Il modello per la comunicazione della variazione dovrà essere presentato nel 2013.